

COMUNE DI PORDENONE

**REGOLAMENTO SPECIALE RECANTE
PRESCRIZIONI COMPATIBILI
CON LE DISPOSIZIONI
QUALITATIVE E TEMPORALI
STABILITE DALLA NORMATIVA
A TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO,
PER LA PARTE RIGUARDANTE GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 245 del 14.12.1981 –
ravvisata immune da vizi dal Comitato provinciale di Controllo nella seduta del 20.01.1982
con provvedimento n. 23735.*

Testo entrato in vigore in data 12.02.1982.

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare gli scarichi terminali degli insediamenti o complessi produttivi che operano nell'ambito territoriale del Comune.

Il regolamento è redatto in conformità delle norme che regolano la materia e, particolarmente, dalle leggi n. 319 del 10.5.1976, n. 690 dell'8.10.1976 e n. 650 del 24.12.79 e dei provvedimenti adottati dal Comitato Interministeriale previsto dall'art. 3 della Legge n. 319/76.

Art. 2

Per insediamento o complesso produttivo s'intende uno o più edifici od installazioni collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Art. 3

Ai fini di meglio identificare gli insediamenti produttivi di cui alla definizione riportata all'art. 1, i medesimi sono qui di seguito elencati sulla base della classificazione delle attività economiche dell'I.S.T.A.T. (serie C, gennaio 1971):

CODICE ISTAT	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
1.01	Agricoltura (1)
1.02	Zootecnia (1)
1.05	Allevamenti ittici in acque dolci (1)
1.06 B	Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata (1)
1.06 C	Esercizio di macchine agricole (1)
1.06 D	Altre associazioni operanti nella agricoltura (1)
2.01	Estrazione di minerali metalliferi
2.02	Estrazione di minerali non metalliferi
2.02 A	Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi
2.02 B	Estrazione di altri minerali non metalliferi
2.02 C	Estrazione di materiali di cava
3.01 A	Industria molitoria e della pastificazione
3.01 B	Industria dolciaria
3.01 C	Industria conserviera
3.01 D	Industria casearia
3.01 E	Industria dei grassi vegetali e animali
3.01 F	Industria alimentari varie
3.01 G	Industria delle bevande alcoliche e della distillazione dell'alcool
3.01 H	Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
3.02	Industria del tabacco
3.03	Industrie tessili

3.03 A	Industria laniera
3.03 B	Industria cotoniera
3.03 C	Industria della seta
3.03 D	Industria della canapa, del lino, della juta e simili
3.03 E	Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
3.03 F	Industria delle maglie e delle calze
3.03 G	Altre industrie tessili
3.04	Industrie del vestiario, abbigliamento, arredo ed affini
3.05	Industria delle calzature
3.06	Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)
3.07	Industria del legno (esclusa l'industria del mobilio)
3.07 A	Industria del legno, del sughero e affini
3.07 B	Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno
3.08	Industria del mobilio e dell'arredo in legno
3.09	Industrie metallurgiche
3.10	Industrie meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)
3.10 A	Fonderie di 2 ^a fusione
3.10 B	Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili ed arredi metallici, caldaie ed apparecchi termici
3.10 C	Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)
3.10 D	Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine
3.10 E	Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, pompe, compressori, valvole e simili,
3.10 F	Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; armi da fuoco e loro munizioni
3.10 G	Industria meccanica di precisione e affini
3.10 H	Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini;
3.10 I	Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie
3.11	Industria della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
3.12	Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa la industria dei derivati del petrolio e del carbone)
3.13	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.13 A	Industria per la produzione dei prodotti chimici di base
3.13 B	Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti)

3.13 C	Industria per la produzione di prodotti farmaceutici
3.13 D	Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
3.13 E	Industria dei derivati del petrolio e del carbone (esclusi quelli per uso chimico)
3.14	Industria della gomma
3.15	Industria per la produzione della cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
3.16	Industria della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
3.17	Industrie poligrafiche, editoriali ed affini
3.18	Industrie foto-fono-cinematografiche
3.19	Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20	Industrie manifatturiere varie

(1) Fatti salvi i casi deliberati l'8.5.1980 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 319/1976.

Art. 4

Per insediamento civile s'intende uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle indicate agli artt. 2 e 3, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Art. 5

Al fine di meglio identificare gli insediamenti civili di cui alla disposizione riportata all'art. 4, ai sensi delle norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sono individuati tali, tra gli altri, anche:

- a) edifici destinati ad abitazione;
- b) insediamenti urbani, caserme, conventi, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.;
- c) attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria;
- d) attività che danno luogo ad uno o più scarichi terminali prodotti da servizi igienici e/o mense;
- e) ogni altra attività che abbia in via esclusiva scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- f) ad abitazioni, a servizi igienico-sanitari, a mense, anche se comprese nel perimetro del complesso industriale purchè siano dotati di propri scarichi terminali distinti da quelli industriali;
- g) ad attività riferite alle imprese agricole di cui al successivo art. 6;
- h) altre attività destinate alla prestazione di servizi, tra cui: macelli, autoparchi municipali, discariche controllate, ecc.
- i) impianti d'incenerimento rifiuti solidi gestiti da Enti Pubblici, impianti di trattamento acque di scarico gestiti da Enti Pubblici; servizi di fornitura acqua potabile.

Art. 6

Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice

Civile che così recita: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

In particolare, ai sensi delle norme sulla tutela delle acque, sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che danno luogo a scarichi terminali e che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
- c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con la attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 quintali di peso vivo di bestiame;
- d) imprese di cui ai precedenti punti a), b) e c) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno due terzi dall'attività di coltivazione del fondo.

Art. 7

L'assimilabilità di uno scarico di un insediamento produttivo ad uso civile, in caso di dubbio, è determinata con apposita deliberazione giuntalesca, a seguito di relazione tecnica del dirigente del competente servizio, che dovrà tener conto del parere del dirigente responsabile dell'Unità Sanitaria Locale.

Tale relazione dovrà prendere in considerazione le caratteristiche del ciclo produttivo in quanto in esso dovrà ritrovarsi l'assimilabilità fra liquame prodotto e quello tipico.

La deliberazione di cui sopra, una volta divenuta esecutiva sarà trasmessa per conoscenza all'Unità Sanitaria Locale.

Art. 8

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano:

- a) in corpi d'acqua superficiali;
- b) sul suolo;
- c) nel sottosuolo;
- d) in pubblica fognatura

devono presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione per ogni singolo scarico di cui è dotato l'insediamento.

Coloro che abbiano presentato una unica domanda cumulativa per più scarichi, sono tenuti a ripresentare domanda singola per ogni scarico entro novanta (90) giorni dalla data della richiesta del Comune.

Il primo e secondo comma del presente articolo riguardano anche i soggetti che hanno la necessità di smaltire fanghi prodotti da attività produttiva e/o da impianti di depurazione o pretrattamento.

Art. 9

Le domande di autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 8 devono essere presentate entro i seguenti termini:

- a) entro il 9 febbraio 1977 in caso di insediamenti esistenti alla data del 13 giugno 1976 e sprovvisti di precedenti autorizzazioni allo scarico;
- b) entro il 13 dicembre 1976 nel caso di insediamenti esistenti alla data del 13 giugno 1976 ed in possesso di autorizzazione allo scarico;
- c) prima di attivare lo scarico per chi effettua nuovi scarichi, cioè per gli insediamenti produttivi che sono entrati in attività dopo il 13 giugno 1976.

Art. 10

Le domande di autorizzazione allo scarico, o di rinnovo, devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare; dovrà altresì essere indicato il recapito consentito dalla legge e la fonte di approvvigionamento idrico.

La scheda tecnica, di cui all'allegato n. 1, compilata dal titolare dello scarico in ogni sua parte e corredata dalla relativa documentazione cartografica, unitamente ad una esplicita richiesta di autorizzazione redatta su carta legale, costituisce una domanda completa di autorizzazione.

Art. 11

Le domande pervenute incomplete dovranno venire integrate nel termine che sarà assegnato dal Comune.

A tale scopo sarà inviata al richiedente apposita scheda tecnica, conforme al modello di cui al secondo comma dell'articolo 10.

Il richiedente dovrà compilare la scheda tecnica in ogni sua parte, correderla della cartografica mancante e presentarla al Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

E' consentito omettere la parte "caratteristiche qualitative dello scarico (o scarichi)" cui provvederà direttamente il Comune anche avvalendosi di un idoneo laboratorio di analisi.

Art. 12

Le domande di autorizzazione allo scarico presentate oltre i termini indicati dall'art. 9 sono accettate ai fini istruttori e, nel contempo, vengono rimesse all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 21 della legge nr. 319/1976.

Si applica la disposizione di cui al primo comma anche nel caso di non presentazione o di presentazione ritardata della documentazione integrativa contemplata dall'art. 11.

Art. 13

Le domande pervenute dalla Provincia e da altri enti pubblici prima dell'entrata in vigore della legge 650/79 sono ritenute valide purché vengano integrate dagli elementi previsti dal presente regolamento.

Art. 14

Le domande, completate della scheda tecnica e della documentazione cartografica, sono trasmesse dal Comune all'Unità Sanitaria Locale alla quale la legge affida le funzioni tecniche di vigilanza e controllo su tutti gli scarichi.

Il responsabile del settore dell'U.S.L. provvederà ad esprimere il necessario parere circostanziato sull'accettabilità dei singoli scarichi ed a trasmetterlo al Comune.

Art. 15

Il Comune, in possesso del parere di cui al precedente art. 14, provvederà al rilascio, se del caso, dell'autorizzazione allo scarico.

Tale autorizzazione dovrà tener conto anche del parere del Responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia dell'U.S.L n. 11 del Pordenonese, il quale provvederà ad esprimere il proprio giudizio dopo aver preso visione degli accertamenti di laboratorio.

Art. 16

Le autorizzazioni allo scarico, siano esse provvisorie che definitive sono rilasciate dal Sindaco secondo lo schema di cui all'allegato n. 2), opportunamente adottato caso per caso.

Art. 17

Ai titolari degli scarichi prodotti da insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 giugno 1976 viene rilasciata l'autorizzazione provvisoria allo scarico, tra l'altro, con le seguenti prescrizioni:

a) - Scarichi in corpi d'acqua superficiali:

1- entro il 1° marzo 1980 devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella C della legge n. 319/1976;

2- entro i sei anni successivi devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella A della legge n. 319/1976 secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai Piani Regionali di Risanamento delle Acque.

b) Scarichi in pubbliche fognature:

1 - entro il 1° marzo 1980 devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella C della legge n. 319/1976;

2 - dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione devono essere adeguati ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari che saranno stabilite successivamente dall'ente che gestisce il pubblico servizio.

Se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione in tutte le sue parti entro il 31 dicembre 1981, gli scarichi devono rispettare i limiti della tabella C della Legge n. 319/1976;

3- entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte della Regione di eventuali limiti di accettabilità e delle norme e prescrizioni che possono essere stabiliti dal Comune, devono rispettare tali norme anche se le medesime sono state approvate (dalla Regione) prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione (art. 16 Legge n. 650/1979).

c) Scarichi sul suolo anche adibiti ad usi agricoli, o nel sottosuolo:

1- sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali; comunque devono:

2- entro il 1° marzo 1980 essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella C della legge 319/1976;

3- entro i sei anni successivi essere conformi ai limiti di cui alla Tabella A della legge n. 319/1976, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai Piani Regionali di Risanamento delle acque;

4- l'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali (supplemento ordinario alla G.U. n. 48 del 21.2.1977 e regionali competenti - vedi art. 4 legge n. 319/1976).

d) Scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature:

1 - sottostanno alle stesse norme di cui al precedente punto 2) quando la pubblica fognatura sia inserita nei programmi comunali di cui all'art. 14 della legge n. 319/1976, purché ciò avvenga entro il 31.12.1980.

e) Presentazione del programma

(art. 2 Legge n. 650/1979)

I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla Tabella C della legge n. 319/1976, devono:

1 - entro il mese di febbraio 1980 presentare alla Regione un programma dettagliato con la indicazione della data d'inizio dei lavori e dei tempi di attuazione, nonché dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla Tabella C della legge n. 319/1976. La Regione entro tre mesi dalla data di presentazione del programma autorizza l'attuazione dello stesso;

2 - il 1° settembre 1981 è il termine che non può essere superato per l'attuazione del programma di cui alla precedente lettera a);

3 - l'atto autorizzativo di cui sopra è revocato in caso di inosservanza del programma presentato e dei tempi di attuazione in esso previsti;

4 - a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione, il titolare dello scarico è obbligato ad adeguarsi ai limiti previsti dalla legge - e ciò in base al recapito - indipendentemente dall'autorizzazione regionale.

Art. 18

Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione alla data del 13 giugno 1976, che non abbiano ottenuto la licenza di abitabilità o di agibilità alla data, appunto, del 13 giugno 1976, devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.

Gli scarichi di nuovi insediamenti produttivi devono essere adeguati rispettivamente:

a) - Scarichi in corpi d'acqua superficiali:

1 - Sin dall'attivazione devono essere conformi ai limiti della Tabella A allegata alla Legge n. 319/1976;

b) - Scarichi in pubbliche fognature:

1 - prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione devono essere conformi ai limiti di accettabilità della Tabella C allegata alla legge n.319/76;

2 - dopo l'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione devono rispettare, oltre che i limiti di cui sopra, anche i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dall'ente che gestisce il pubblico servizio. Se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione in tutte le sue parti entro il 31 dicembre 1981, gli scarichi rispettano i limiti della tabella C allegata alla legge n. 319/1976;

3 - entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte della Regione degli eventuali limiti di accettabilità, norme e prescrizioni che possono essere stabilite dai Comuni o Consorzio anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione di cui alla precedente lettera b).

c) - Scarichi sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, e nel sottosuolo:

sono tenuti al rispetto delle norme igieniche che il Comune stabilirà con successivo regolamento, nonché della normativa specifica emanata dalle autorità statali e pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 48 del 21.2.1977 e della normativa contenuta nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Art. 19

Gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente alla entrata in vigore della legge n. 319/1976, devono richiedere una nuova autorizzazione allo scarico al Comune.

Il Comune certificherà se trattasi di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente.

I nuovi insediamenti produttivi appartenenti a soggetti che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi, sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.

Art. 20

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono installare idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia al Comune con periodicità non superiore all'anno.

Il Comune può prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 21

I limiti di accettabilità non potranno in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 delle tabelle A e C della legge n. 319/1976 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla legge stessa.

Art. 22

I titolari di scarichi devono rendere accessibili i medesimi per permettere il campionamento da parte degli incaricati del Comune nel punto assunto per la misurazione.

Art. 23

E' fatto divieto di scaricare oli pesanti in corpi d'acqua superficiali, sul suolo anche adibito ad uso agricolo e nel sottosuolo.

Art. 24

Previo accertamento dell'inosservanza degli adempimenti previsti negli articoli precedenti e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sia essa provvisoria che definitiva, la stessa dovrà essere revocata con deliberazione della Giunta.

Nelle more della decisione della Giunta il Sindaco è tenuto a ordinare la sospensione per il tempo necessario alla adozione dell'atto giuntale.

Il Sindaco è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità Giudiziaria, per gli atti di competenza, il provvedimento di revoca.

Art. 25

L'autorizzazione provvisoria, di cui al penultimo comma dell'art. 15 della legge n. 319/1976, si ritiene concessa qualora il Comune non si sia pronunciato diversamente entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda.

Tuttavia tale effetto non si verifica, e quindi non si dà per concessa l'autorizzazione provvisoria, quando non si siano realizzati gli elementi essenziali della procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge n. 319/1976 e cioè quando:

- a) la domanda sia stata presentata ad autorità non competente al controllo ed al rilascio dell'autorizzazione. In tal caso i sei mesi decorreranno dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente;
- b) la domanda non contenga l'indicazione dei dati richiesti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- c) la domanda sia mendace, lacunosa ed erronea rispetto agli elementi che essa deve contenere.

Il Comune, chiederà agli interessati le precisazioni, i dati ed i documenti mancanti e ritenuti necessari, prescrivendo il termine perentorio di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Pertanto i sei mesi decorreranno dalla data di presentazione dei documenti di cui sopra.

In mancanza di tale invio la Giunta emetterà provvedimento di inammissibilità della domanda.

Qualora l'interessato invii nuova domanda, dalla data di presentazione della stessa decorrerà di nuovo il termine semestrale utile ai fini dell'autorizzazione provvisoria presunta, fatti salvi i provvedimenti previsti per il ritardo.

Art. 26

L'autorizzazione può essere revocata anche qualora i futuri piani regionali di risanamento delle acque demandino al Comune il potere di intervenire in presenza di certi tassi di inquinamento delle falde acquifere sotterranee, se lo scarico, pur conforme ai limiti di accettabilità, sia o meno da consentire di fronte al pericolo di una degradazione delle falde medesime o anche in ragione di un programma di risanamento delle stesse.

Art. 27

L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria o definitiva rilasciata dal Comune potrà essere sospesa a seguito di provvedimenti specifici e motivati emessa dalla autorità sanitaria a tutela degli usi potabili dell'acqua, alla mitigazione ed alla protezione della salute pubblica.

Art. 28

Le principali sanzioni penali previste per i trasgressori della normativa a tutela delle acque dall'inquinamento (art. 3 - ed art. 20 della legge n. 650/79; artt. 21-22 e 23 della legge n. 319/76) sono le seguenti:

- a) per l'apertura di nuovi scarichi (produttivi o civili) senza aver presentato la prescritta richiesta di autorizzazione, è prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da L. 500.000 - a L. 10.000.000 -;
- b) per il mantenimento di scarichi siano essi nuovi od esistenti, sempre riferiti a insediamenti produttivi o civili, quando l'autorizzazione è negata o revocata, è previsto l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da L. 500.000 - a L. 10.000.000 -;
- c) per la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro i termini stabiliti dalla legge da parte dei titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 giugno 1976, è prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da L. 500.000 - a L. 10.000.000 -;

- d) i titolari di scarichi di insediamenti produttivi o civili esistenti alla data del 13 giugno 1976 che non adottano misure atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento sono soggetti alla pena dell'arresto da due mesi a due anni o all'ammenda da L. 500.000 - a L. 10.000.000 -;
- e) i titolari di scarichi di cui alla precedente lettera d) che non osservano le prescrizioni della Regione e dell'Autorità competente al Controllo ed al rilascio dell'autorizzazione, sono soggetti all'arresto da due mesi a due anni o all'ammenda da L. 500.000 - a L. 10.000.000 -;
- f) i titolari di scarichi provenienti sia da nuovi che da insediamenti produttivi o civili esistenti che non osservano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico sono soggetti all'arresto fino a due anni o all'ammenda fino a L. 10.000.000 -;
- g) i titolari di scarichi di cui alla precedente lett. f) che superano i limiti delle Tabelle C ed A trasgredendo le fasi temporali della legge n. 319/76 e legge n. 650/79, sono punibili con l'arresto da due mesi a due anni;
- h) i titolari di scarichi di cui alla precedente lettera f) che provvedono in forma autonoma all'approvvigionamento idrico, al di fuori quindi dei pubblici servizi, sono soggetti all'ammenda da L. 100.000 - a L. 1.000.000 -, qualora omettano l'installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate; tale ammenda viene applicata anche per il cattivo funzionamento di tale strumentazione di misura nonché per la omessa denuncia annuale della quantità d'acqua prelevata;
- i) i titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, sono soggetti all'ammenda da L. 100.000 - a L. 1.000.000 - se non ottempereranno all'obbligo di installare strumenti di controllo automatici prescritti dall'Autorità competente.

Art. 29

I costi di istruttoria e di analisi per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli, e sopralluoghi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

Il Comune, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 della legge n. 650/1979, fissa in L. 300.000 - la somma che il richiedente è tenuto a versare, in via provvisoria ed a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità dell'istruttoria.

Il Comune, completata l'istruttoria della domanda provvede alla notifica dell'importo che il richiedente deve versare a copertura delle spese sostenute per l'istruttoria della pratica di cui trattasi, ovvero provvede a restituire l'eventuale differenza ricevuta in eccesso al dovuto.

Art. 30

Il servizio pubblico di smaltimento dei fanghi residuati dai processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico è gestito dal Comune.

Il controllo sul rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento di detti fanghi spetta altresì al Comune che esercita tale controllo tramite l'Unità Sanitaria Locale.

La scelta dei siti da parte del Comune e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento dei più volte citati fanghi sarà fatta nell'osservanza delle norme tecniche generali emanate in tal senso dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 319/76 con deliberazione del 4 febbraio 1977 (pubblicata nel supplemento alla G.U. N. 48 del 21.2.1977), nonché dell'apposita normativa integrativa e di attuazione che emanerà la Regione anche aderendo, se del caso, ad analoghe iniziative consortili.

Art. 31

Al Comune compete il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua dei complessi produttivi allacciati alla pubblica fognatura.

Lo scopo è di favorire il risparmio nell'utilizzazione delle acque promuovendo, tra l'altro, i processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse.

I nuovi insediamenti produttivi sono tenuti, se ed in quanto possibile, a porre in essere appositi impianti di riciclaggio delle acque di raffreddamento.

Gli insediamenti produttivi esistenti, in fase di eventuali ristrutturazioni, sono tenuti anch'essi all'installazione, per quanto possibile, di impianti di riciclaggio delle acque di raffreddamento.

Art. 32

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005*